

N. 1938

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1997

Istituzione del giudice unico di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge propongo l'istituzione del «giudice unico di prima istanza», mediante delega al Governo.

Il testo che sottopongo alla vostra attenzione è da considerarsi puramente indicativo di un indirizzo di carattere generale, senza pretesa alcuna di definire una riforma

ma della organizzazione della giustizia e della competenza del giudice ordinario, ormai necessaria.

Lo scopo della mia proposta è infatti solamente quello di radicare tra le proposte di legge un testo, di iniziativa parlamentare, per avviare un concreto dibattito nella commissione di merito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la competenza per valore, per territorio e funzionale, al fine di realizzare l'istituzione del giudice unico di prima istanza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) strutturare gli uffici giudiziari di primo grado in materia civile secondo il modello del giudice unico, con la qualifica di «pretore», mantenendo la sede nelle attuali preture circondariali;

b) prevedere che il pretore eserciti, senza limite di valore, le funzioni di giudice unico di primo grado nella materia civile, ferma restando la competenza per materia come attualmente distribuita tra pretura e tribunale;

c) prevedere che il tribunale sia competente per l'appello contro le sentenze pronunciate dal pretore in materia civile;

d) trasferire al pretore la competenza attribuita al giudice di pace e quella attribuita al tribunale, in materia civile, con esclusione delle procedure concorsuali fallimentari e dei procedimenti riguardanti le persone e la famiglia e degli atti di volontaria giurisdizione;

e) sopprimere l'ufficio del giudice di pace trasferendone le competenze, le dotazioni organiche, le cancellerie, il personale ausiliario, le attrezzature ed i servizi degli uffici al pretore;

f) attribuire agli attuali giudici di pace il ruolo e la qualifica di vice-pretore onorario;

g) prevedere l'immediato trasferimento alla pretura territorialmente competente di tutte le cause che, al momento di entrata in vigore del decreto legislativo, siano og-

getto di cognizione del giudice di pace,
in qualsiasi stato esse si trovino.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni previste nei decreti di cui all'articolo 1 con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.